

## **II PREAVVISO di ACCERTAMENTO**

L'Annotazione di Accertamento, comunemente detto "Preavviso di Accertamento" è un Atto Amministrativo di natura particolare.

È in genere un foglietto o una striscia prestampata che l'Agente Accertatore lascia sul parabrezza del veicolo quando l'infrazione è rilevata in assenza del conducente/trasgressore.

Non si tratta di un verbale di accertamento di violazione in quanto non ne possiede alcuni requisiti essenziali come l'identificazione dell'agente accertatore (che si limita a firmare indicando una matricola ed una sigla) e soprattutto mancano le generalità del conducente o dell'obbligato in solido.

Non è possibile quindi impugnare il "Preavviso di Accertamento" elevato dagli Agenti di Polizia Locale o dagli Ausiliari del traffico perché rappresenta solo una *annotazione di accertamento* (art.13 Legge n.689 del 1981) o, al più, un *Avviso di Avvio di Procedimento* (previsto dall'art. 7 Legge n. 241 del 1990, ma non dal Codice della Strada che è norma speciale in materia); esso infatti informa il trasgressore che su quel veicolo è iniziato un procedimento sanzionatorio-amministrativo a seguito di una violazione ad una norma del Codice della Strada.

L'utente, venutone a conoscenza "informalmente", ha 2 possibilità di scelta:

1. **riconoscere di aver commesso la violazione** e pagare entro 10 giorni la sanzione amministrativa indicata sullo stesso avviso, in via breve (e senza le maggiorazioni dovute per le spese di notifica e procedimento). In tal caso il procedimento amministrativo si chiude in modo definitivo **fatta eccezione per le violazioni ove sia prevista una decurtazione dei punti sulla patente di guida** (ad esempio la sosta sugli stalli per disabili SENZA averne titolo);
2. **decidere di proporre ricorso al Prefetto di Torino oppure opposizione al Giudice di Pace competente.** In tal caso è necessario che l'atto sia notificato sotto forma di Verbale di Accertamento per Infrazione al Codice della Strada, per poterlo impugnare innanzi al Prefetto (art.203 c.d.s.) o al Giudice di Pace (art.204-bis c.d.s.). Non essendo stato *identificato un trasgressore, solo il proprietario del veicolo, o il responsabile della circolazione* (ad es. il locatario) potrà presentare ricorso dopo la notifica del Verbale.

### **IMPORTANTE**

Nel caso in cui la violazione commessa comporti la decurtazione dei punti sulla patente di guida, il proprietario (oltre al pagamento del *preavviso di accertamento*) deve comunicare all'organo accertatore (Comando di P.L.) le generalità della persona che ha effettivamente commesso la violazione e nei cui confronti si dovrà effettuare la decurtazione dei punti utilizzando l'apposita modulistica. Qualora tale dichiarazione non venga presentata, venga presentata fuori dai termini previsti o venga presentata incompleta, nonostante la sanzione sia stata pagata, verrà ugualmente notificato il Verbale Accertamento con la prescrizione relativa alla *Comunicazione Dati del Conducente*, con addebito delle relative spese di procedimento.

## **II VERBALE di ACCERTAMENTO**

Il *Verbale di Accertamento* è un Atto Amministrativo previsto dagli artt. 200 e 201 del Codice della Strada ed è redatto dagli Agenti di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs 285/92 (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ecc.) o dagli Ausiliari del Traffico a seguito di una violazione alle norme del Codice della Strada.

Il *Verbale di Accertamento* può essere:

1. **immediatamente contestato** al trasgressore (cioè a colui che ha commesso l'infrazione) da parte degli Agenti di polizia stradale di cui all'art. 12 o dagli Ausiliari del Traffico;
2. **notificato con contestazione differita.** Il *Verbale di Accertamento* viene notificato **all'Obbligato in solido entro 90 giorni dalla data della commessa infrazione**, presso il luogo di residenza - in caso di persona fisica - o la sede legale dell'azienda - in caso di soggetto giuridico. Qualora non sia possibile la contestazione immediata sul *Verbale di Accertamento*, verranno indicate le motivazioni che ne hanno impedito la contestazione immediata.

### **IMPORTANTE**

Il *Verbale di Accertamento*, qualora venga contestato immediatamente su strada, **non ha bisogno di ulteriore notifica**: se non pagato od opposto, diventa titolo esecutivo e può essere riscosso coattivamente senza ulteriore avviso.

Nel *Verbale di Accertamento* (sia quello contestato su strada, che quello notificato con il servizio postale), nello spazio relativo al pagamento, vengono indicate due diverse somme:

- [ una somma decurtata del 30% rispetto alla sanzione prevista per la violazione, se il pagamento viene effettuato entro il 5° dalla contestazione/notifica del verbale;
- [ l'altra somma (senza lo "sconto" del 30%) è da versare se il pagamento avviene dal 6° fino al 60° dalla data di contestazione/notifica del verbale. **ATTENZIONE: già dal 61 giorno**, la somma dovuta per

l'oblazione avverso il *Verbale di Accertamento*, è pari al doppio minimo edittale (quindi, se ne abbiamo l'intenzione, non aspettiamo due mesi per pagarlo, ma anticipiamo di qualche giorno per non rischiare!).

## DECURTAZIONE PUNTI

Qualora venga violata una norma del codice della strada ove sia prevista la DECURTAZIONE dei PUNTI sulla patente di guida, l'obbligato in solido HA FACOLTA' entro 60 gg dalla data di notificazione, di comunicare all'Organo Accertatore chi si trovasse alla guida del veicolo ESCLUSIVAMENTE seguendo le modalità riportate nel retro del *Verbale di Accertamento*.

## PROCEDURE

### Se decido di comunicare le generalità del trasgressore

Entro 60 giorni dalla data di notificazione del *Verbale di Accertamento* devo inoltrare all'organo Accertatore il modulo della comunicazione dati del conducente compilato in tutte le sue parti così come meglio specificato nello stesso *Verbale di Accertamento*, secondo le seguenti modalità:

- [ inviandolo all'indirizzo pec [protocollo.chieri@pcert.it](mailto:protocollo.chieri@pcert.it) esclusivamente in formato PDF;
- [ depositandolo a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Chieri (TO);
- [ a mezzo posta con Raccomandata con A/R all'indirizzo: Comune di Chieri – Polizia Locale – via Palazzo di Città n. 10 – 10023 Chieri (TO)

## IMPORTANTE

Le comunicazione dati del conducente saranno considerate IRRICEVIBILI se:

- [ pervenute con modalità diverse da quelle indicate (ad esempio se si adoperava un indirizzo di posta elettronica NON certificata per inviare la comunicazione);
- [ incomplete, non sottoscritte o prive degli allegati o, più in generale, in maniera difforme da quanto prescritto nel *Verbale di Accertamento*;
- [ pervenute oltre il 60 gg;
- [ pervenute in maniera difforme da quanto prescritto nel *Verbale di Accertamento*.

Nei casi sopra-esposti l'Organo Accertatore procederà a sanzionare l'obbligato in solido secondo quanto previsto dall'art. 126 bis del D.Lgs 285/92 e s.m.i.

### Se decido di NON comunicare le generalità del trasgressore

Qualora entro il 60 giorno dalla data di notificazione del *Verbale di Accertamento*, NON COMUNICO all'Organo Accertatore le generalità di chi aveva materialmente commesso l'infrazione, significa che ho esercitato la mia facoltà di non volerle comunicare alla P.A.

La conseguenza sarà che entro i successivi 90 gg, l'Organo Accertatore notificherà all'Obbligato in Solido un *Verbale di Accertamento* secondo quanto previsto dall'art. 126 bis del D.Lgs 285/92 e s.m.i.

A mero titolo esemplificativo, l'importo previsto dall'art. 126 bis del D.Lgs 285/92 e s.m.i. alla data del 11/11/2021 è di 291,00 €, cui dovranno assommarsi le spese di notificazione e procedimento. **N.B.**

**l'importo da corrispondere sarà quello indicato nel *Verbale di Accertamento* che sarà notificato all'Obbligato in Solido.**

## RICORSI

Avverso il *Verbale di Accertamento* è possibile proporre ENTRO 60 gg RICORSO AL PREFETTO oppure ENTRO 30 gg OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE secondo le modalità riportate sul *Verbale di Accertamento*.

Per ulteriori informazioni:

[Ricorso al Prefetto \(43KB\)](#)

[Servizi online Giudice di Pace](#)

[Modulo Ricorso al Giudice di Pace \(795.52 KB\)](#)

## PAGAMENTI

Le modalità di pagamento sono indicate nei preavvisi di accertamento e nei verbali di accertamento.

**E' possibile visualizzare o pagare il proprio verbale ON-LINE cliccando sul link sottostante**

[PAGA IL TUO VERBALE ON-LINE](#)